

LLOYD'S



Your Insurance Documents

PAGINA
BLANCA

LLOYD'S

Codice Ramo	Lloyd's Broker	N° Lloyd's Broker	Codice Doc.	Cover Note / Binder
Property Managers	Crescent Global UK Ltd	CGS1089	F	B1089/P04328/2018

Tipo di assicurazione: **OM Placement**

UMR : B1089/P04328/2018/20181580

Il presente Modulo forma parte integrante del Contratto N° B1089/P04328/2018/20181580

Nome dell'Assicurato o Contraente : **ANDALE GO WEB SNC**
 Indirizzo : **VIALE BENEDETTO BRIN, 57-57/B-57/C**
 CAP e Città : **05100 TERNI**
 P.IVA o Codice Fiscale: **01218050555 ZNNLSS71E26G482N**

Durata dell'Assicurazione
 dalle ore 24 del 19/11/2018 alle ore 24 del 19/11/2019
 Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto: 15/11/2018

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti
 stampati allegati al presente Modulo:

Quota Lloyd's: 100,00%
 Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's che hanno
 assunto il rischio per la quota Lloyd's sopra indicata:
 100% W.R. Berkley Lloyd's Syndicate 1967

Rischi e importi assicurati, Franchigie e Scoperti,
 estensione territoriale e Condizioni Speciali (che
 prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui
 sopra)

Rischio	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
	Comlessivo € 73,82	€ 7,38	€ 81,20	€ 18,07	€ 99,27

Il premio deve essere pagato al Corrispondente di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

Rata dovuta al	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
	€ 73,82	€ 7,38	€ 81,20	€ 18,07	€ 99,27

Modalità del pagamento del Premio ed eventuali regolazioni ANNUALE

La Compagnia ha sede in Inghilterra e questa polizza è sottoscritta nei suoi uffici a Londra situati all'indirizzo sotto indicato (The Company's Home State is the United Kingdom and this policy is underwritten from its London premises located at the address below.

Londra li

Lloyd's Broker

L' Assicurato o il Contraente

16/11/2018




IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, IL FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRESIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26/05/2010

Il Contraente :

Il pagamento del Premio per l'importo di € 99,27 è stato fatto in mie mani

in data 99.27

L'Incaricato 

Agenzia di Sottoscrizione : EAGLE DIRECT SRL

Intermediario Retail : RCPOLIZZA.IT SRL



SCHEDA DI COPERTURA

MODULO DELLA SPECIFICA - AMMINISTRATORI DI STABILI

I richiami che seguono sono riferiti alle definizioni e alle condizioni che figurano nel contratto.

ATTIVITA': Amministratore di Stabili

l'assicurato ha dichiarato di avere iniziato l'attività e di essere iscritto all'albo professionale (ove previsto) dal 2000

STUDIO ASSOCIATO: (ove ricorra il caso si indicano di seguito le generalità dei componenti dello studio)

STUDIO PROFESSIONALE IN: (indicare l'indirizzo completo)

- 0

RETROATTIVITA' ILLIMITATA (estensione prestata se esposta la percentuale di aumento e corrisposta la relativa maggiorazione)

la garanzia viene prestata nei termini stabiliti in polizza con aumento del 0,00% % sul premio base

INTROITI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Introiti presi come base per il calcolo del premio € 14500,00

LIMITI DI INDENNIZZO

la garanzia è prestata con il massimale ,unico per sinistro e per anno assicurativo pari a: € 260000,00

SCOPERTO (indicare Operante o non operante) NON OPERANTE

Ad integrazione di quanto riportato all'art. 4 delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE lo scoperto minimo per ogni sinistro è pari ad Euro: € 0,00

FRANCHIGIA (indicare Operante o non operante) OPERANTE

Ad integrazione di quanto riportato all'art. 4 delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE la franchigia fissa per ogni sinistro è pari ad Euro: € 500,00

L'assicurato o il Contraente

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROFESSIONISTA**AMMINISTRATORI DI STABILI**

La presente Assicurazione è stipulata nella forma "Claims Made", vale a dire a copertura dei reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della garanzia e che si riferiscano a fatti verificatisi non oltre il periodo di retroattività indicato nel Modulo della Specifica

SOMMARIO**DEFINIZIONI****NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE****SEZIONE A - Assicurazione della responsabilità civile professionale****Art. 1 Oggetto dell'assicurazione****Art. 2 Rischi esclusi dall'assicurazione****SEZIONE B - Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi****Art. 3 Oggetto dell'assicurazione****SEZIONE C - Norme comuni alle Sezioni A e B****Art. 4 Limiti di indennizzo - Franchigia o Scoperto****Art. 5 Inizio e termine della garanzia - Claims Made****Art. 6 Estensioni dell'efficacia temporale****Art. 7 Delimitazioni dell'assicurazione****Art. 8 Gestione delle vertenze di danno - spese legali****Art. 9 Calcolo del premio****Art. 10 Comportamento in caso di sinistro****Art. 11 Studio Associato - Persone Assicurate****Art. 12 Giovani Professionisti (Valida solo per il caso di assicurato persona fisica)****Norme generali****Art. 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio****Art. 14 Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio****Art. 15 Oneri fiscali****Art. 16 Rinnovo dell'Assicurazione in forma espressa****Art. 17 Diritto di recesso****Art. 18 Estensione territoriale****Art. 19 Altre assicurazioni****Art. 20 Modifiche dell'assicurazione****Art. 21 Procedimento arbitrale****Art. 22 Rinvio alle norme di legge****Art. 23 Clausola Broker****CONDIZIONI PARTICOLARI**

DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione;

POLIZZA

il documento che prova l'assicurazione

MODULO DELLA SPECIFICA:

il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo;

CONTRAENTE:

il soggetto che stipula l'assicurazione;

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

ASSICURATORI:

Alcuni Assicuratori dei Lloyd's di Londra;

PREMIO:

la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il sinistro;

SINISTRO:

la richiesta di risarcimento in relazione ed in conseguenza dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

RICHIESTA DI RISARCIMENTO:

qualsiasi comunicazione scritta o procedura legale (citazione in giudizio o altre domande giudiziali dirette o riconvenzionali), proveniente da terzi nei confronti dell'Assicurato per Danni o Perdite patrimoniali per le quali è prestata l'Assicurazione.

CIRCOSTANZA:

- a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un ASSICURATO;
- b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un ASSICURATO, da cui possa trarne origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
- c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti;
- d) un'intimazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di qualsiasi ASSICURATO;
- e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi ASSICURATO o di un soggetto di cui CONTRAENTE sia responsabile, che possa dar luogo ad una PERDITA o un danno a TERZI;
- f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un'istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più ASSICURATI

INDENNIZZO:

la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro;

SCOPERTO:

la somma, espressa in misura percentuale, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro

FRANCHIGIA:

la somma, espressa in valore assoluto, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;

DANNI MATERIALI:

morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;

PERDITE PATRIMONIALI:

il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;

INTROITI:

il volume di affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato in polizza al netto dell'I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili

CORRISPONDENTE:

il soggetto che emette ed amministra il contratto

BROKER:

l'intermediario (persona fisica o giuridica) iscritto al RUI ove indicato nel Modulo della Specifica

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Sezione A - Assicurazione della responsabilità civile professionale

Art. 1- Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi che la regolano.

Sono comprese in garanzia le perdite patrimoniali conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- b) sanzioni, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto dei suoi dipendenti.

L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei collaboratori, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale, se previsto, nonché dei praticanti.

Art. 2- Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non vale per:

- a) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
- b) le sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato od obbligato in solido al pagamento;
- c) le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni, sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato avvio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;
- d) le perdite patrimoniali conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardo o mancato pagamento dei premi;
- e) i danni di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno;
- f) la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in borsa;
- g) per richieste di risarcimento già presentate all'Assicurato, o derivanti da fatti e/o circostanze già conosciuti o che avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, prima dell'inizio della validità della garanzia;
- h) per ogni sinistro che abbia avuto origine da comportamenti colposi posti in essere anteriormente alla data di retroattività indicata nella presente polizza;
- i) la responsabilità derivante dall'esercizio di nuove attività professionali istituite da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del contratto;
- l) i danni direttamente o indirettamente causati da, risultanti da o collegati a qualsiasi atto di terrorismo;
- m) le richieste di risarcimento derivanti dalla presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto;
- n) i danni conseguenti a morte o lesioni personali o alla perdita o danneggiamento di beni materiali da qualsiasi causa derivati.
- o) dalla esazione di affittanze.
- p) i danni conseguenti a Conferimenti di incarichi per lavori di manutenzione, riparazione e rinnovamento quando affidati ad impresa esecutrice non dotata di idonea copertura per la responsabilità Civile Terzi

Sezione B - Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi

Art. 3- Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà o conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, nonché per i danni arrecati a terzi dai collaboratori e dal personale dipendente;
- b) ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, o allo stesso intestati al PRA, ovvero a lui locati.

La presente garanzia è operante, a condizione che:

- i mezzi di cui sopra siano coperti da valida polizza di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli;
- il dipendente-conducente sia munito di regolare e valida patente di guida.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa degli Assicuratori nei confronti dei responsabili.

L'assicurazione di cui ai punti a) e b) vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Si conviene inoltre che la presente polizza risponderà esclusivamente per le somme in eccesso alla polizza di responsabilità civile automobilistica dei mezzi di cui al punto b) del presente articolo.

Sezione C – Norme comune alle sezioni A e B

Art. 4 - Limiti di Indennizzo.- Franchigia o Scoperto

L'assicurazione di cui alle Sezioni A e B è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo. Il massimale resta unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati.

Si ritiene operante e quindi rimane a carico dell'Assicurato, alternativamente una franchigia o uno scoperto come indicato nel modulo della specifica e precisamente:

- uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto indicato nel "MODULO DELLA SPECIFICA" e con il massimo pari al 2% dell'importo del massimale assicurato;
- una franchigia fissa per ogni sinistro come indicata nel "MODULO DELLA SPECIFICA"

Al pari del massimale, lo scoperto, o la franchigia restano unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati. Il massimale indicato del Modulo della Specifica si deve intendere unico per entrambe le Sezioni.

Art. 5- Inizio e termine della garanzia - Claims Made

L'assicurazione di cui alla sezione A, vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto dell'assicurazione.

Nel caso la presente polizza sia la continuazione o sostituzione di precedenti polizze stipulate per lo stesso rischio, l'efficacia della retroattività prevista dalla presente polizza decorre dalla data di inizio della retroattività prevista dalla prima polizza stipulata e rinnovata senza soluzione di continuità, fermo restando il massimale previsto dalle precedenti coperture assicurative continue

L'assicurazione di cui alla sezione B, vale per gli eventi dannosi avvenuti nel periodo di efficacia del contratto.

Agli effetti degli artt. 1892, 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione dell'assicurazione.

Qualora, cessata l'attività per quiescenza o per altro motivo comunque diverso dalla sanzione disciplinare, l'Assicurato intenda continuare a giovare delle garanzie di cui alla presente polizza per fatti commessi anteriormente a tale cessazione, e durante il periodo di efficacia della polizza, gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, su richiesta dello stesso o dei suoi eredi, un'analoga polizza di durata annuale, rinnovabile, previo pagamento di un premio annuale pari al 40% di quello corrisposto per l'ultima annualità.

Art. 6 - Estensioni dell'efficacia temporale**a) Retroattività Illimitata**

Qualora sia stato pagato il relativo premio aggiuntivo, l'assicurazione di cui alla sezione A vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento.

Tuttavia, per i fatti e/o comportamenti anteriori alla stipula della presente polizza, l'assicurazione viene contratta limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l'Assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula richiesta risarcitoria alcuna e se l'Assicurato non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità. L'omessa percezione, notizia o conoscenza per colpa dell'Assicurato del fatto o comportamento anteriore alla stipula della polizza esclude, del pari, l'operatività della copertura assicurativa.

b) Protezione degli eredi in caso di decesso

Nel caso di cessazione dell'attività professionale dell'Assicurato per morte dell'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, l'Assicurazione è altresì operante a protezione degli eredi legittimi per i sinistri denunciati ai Sottoscrittori nei cinque anni successivi alla cessazione del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti a Atti Illeciti dell'Assicurato posti in essere durante il Periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, Nessun premio e' richiesto per tale estensione.

c) Cessazione dell'attività del singolo professionista (non valida per studi associati)

Nel caso di cessazione dell'attività professionale dell'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione con cancellazione dall'Albo, Ruolo o Registro professionale per raggiunti limiti di età o malattia e comunque non dipendente da radiazione o sospensione, l'Assicurato ha la facoltà di invocare che l'Assicurazione sia operante per i sinistri denunciati ai Sottoscrittori nei di cinque anni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti ad atti illeciti dell'Assicurato posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Il premio richiesto per tale estensione sarà pari al 100% dell'ultimo premio pagato;

d) Scioglimento, fusione od incorporazione,

Nel caso in cui durante il Periodo di Assicurazione l'attività professionale dell'Assicurato cessi per :

- scioglimento dell'Associazione Professionale, oppure
- fusione od incorporazione dello Studio o della Società Assicurata, oppure
- messa in liquidazione anche volontaria della Società Assicurata

i Sottoscrittori, avendo valutato il rischio, possono concordare con l'Assicurato che l'Assicurazione sia operante per i sinistri denunciati ai Sottoscrittori per un periodo di tre anni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti ad Atti Illeciti dell'Assicurato posti in essere durante il Periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Il premio richiesto per tale estensione sarà pari al 150% dell'ultimo premio pagato.

Art. 7- Delimitazioni dell'Assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate nella lett. a), rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo.

Non sono compresi i danni:

- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 1;
- g) derivanti dalla circolazione di veicoli a motore su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate, nonché dalla proprietà o uso di natanti o aeromobili;
- h) conseguenti a inquinamento o danno ambientale da qualunque causa determinati;
- i) verificatisi in connessione con:
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);
 - produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Art. 8- Gestione delle vertenze di danno - spese legali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sostenute vengono ripartite fra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 9- Calcolo del Premio

Il premio è parametrato all'ammontare degli introiti dichiarati relativi all'ultimo esercizio per come esposti nel modulo della specifica. Questo principio è valido con riferimento ad ogni annualità assicurativa, a tale scopo, non oltre 30 giorni prima della scadenza del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto agli Assicuratori l'indicazione dei dati necessari per la tariffazione del rischio in modo che il relativo PREMIO possa essere calcolato e i nuovi termini e condizioni applicate.

Si stabilisce che, ove (sulla base di circostanze oggettivamente rilevanti) il contraente abbia motivo di ritenere che l'ammontare degli introiti relativi all'esercizio in corso dovesse essere superiore di oltre il 50% dell'ammontare degli introiti dichiarati relativi all'ultimo esercizio, il premio sarà parametrato all'ammontare degli introiti relativi all'esercizio in corso.

Art.10- Comportamento in caso di sinistro

Il sinistro va denunciato perentoriamente entro il termine di dieci giorni dalla data in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza, l'Assicurato dovrà fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare gli Assicuratori in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 11- Studio associato- Persone Assicurate.

Qualora l'Assicurato sia uno "Studio associato" la garanzia di polizza è valida sia per l'attività svolta dallo Studio Associato che per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti indicati nel Modulo della Specifica per l'attività svolta in qualità di associati ed in nome e per conto dello Studio Associato.

Nell'eventualità di cessazione anticipata dell'incarico di uno o più persone assicurate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del contraente e accettazione da parte dei Sottoscrittori.

La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale convenuto per sinistro e per anno assicurativo il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei Professionisti indicati nel Modulo della specifica con l'Assicurato/Contraente o tra loro.

Ai fini del calcolo del premio di cui ad art.9, l'Assicurato è tenuto a comunicare agli Assicuratori l'ammontare del fatturato, sia dello "Studio associato" che dei singoli Professionisti indicati in scheda di copertura in quanto assicurati anche per l'attività svolta e fatturata individualmente.

In caso di cessazione di uno o più Associati dalla partecipazione allo Studio professionale, la copertura assicurativa continuerà ad operare sino alla scadenza della polizza. Parimenti varrà per gli stessi la norma di cui all'art.5 (Inizio e termine della garanzia).

Art.12 - Giovani professionisti (Valida solo per il caso di assicurato persona fisica)

Ove l'assicurato abbia iniziato l'attività e sia iscritto all'albo professionale (ove previsto) da non più di tre anni ed inoltre abbia ricavi lordi annui inferiori ad € 24.000,00 in ciascun anno fiscale dalla data di inizio della attività, come dichiarato nella proposta questionario che forma parte integrante di questa polizza, l'assicurazione verrà prestata dietro applicazione dello sconto del 20%; rimangono fermi i premi minimi ed il massimo cumulo di sconto tariffariamente applicabili.

Questa agevolazione cessa automaticamente alla scadenza annuale successiva per coloro che superano tale limite temporale.-

Norme generali

Art. 13- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.).

Art. 14- Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Si concorda che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell'obbligazione presso il Corrispondente al quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.

Art. 15- Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 16- Rinnovo dell'Assicurazione in forma espressa

In mancanza di disdetta da una delle parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni della scadenza annuale, il presente Certificato sarà rinnovato per un anno e così successivamente il rinnovo avverrà in forma espressa con rilascio di un modulo di copertura e quietanza del premio e previa dichiarazione di non cambiamento del rischio.

Rimane ferma la comunicazione da parte dell'ASSICURATO, entro 30 giorni prima la data di scadenza della polizza, degli introiti relativi al nuovo esercizio, in modo che il relativo PREMIO possa essere calcolato e i nuovi termini e condizioni applicate.

Nel caso in cui una CIRCOSTANZA e/o una RICHIESTA DI RISARCIMENTO sia stata notificata agli ASSICURATORI, la POLIZZA non potrà essere rinnovata automaticamente.

Art. 17- Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui a recedere siano gli Assicuratori verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Art. 18- Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei territori dei Paesi dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, della Svizzera, nell'adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempre che sia competente a decidere l'Autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale.

Art. 19- Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato non è obbligato ad informare gli Assicuratori dell'esistenza di qualsiasi altra Polizza e/o di polizze che possano essere sottoscritte successivamente a copertura degli stessi rischi assicurati con la presente. Peraltro, l'Assicurato è tenuto a fornire tale comunicazione - se ne è a conoscenza - nel caso sussista un sinistro in conformità con l'articolo 1910, secondo comma, del Codice Civile. In tale caso la presente Polizza opererà a secondo rischio per l'importo che supera il limite di responsabilità dell'altra assicurazione, nei limiti del massimale stabilito

Art. 20- Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 21- Procedimento arbitrale

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.

Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati, d'accordo tra loro il terzo. In difetto di accordo, la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'Assicurato o del Contraente.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell'arbitro saranno pariteticamente suddivise.

Art. 22- Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

Art. 23 - Clausola BROKER

Ove nel Modulo della Specifica fosse indicata una società di Brokeraggio, con la sottoscrizione della presente polizza l'ASSICURATO/CONTRAENTE conferisce mandato a tale società di rappresentarlo ai fini della presente POLIZZA. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al BROKER da Eagle Direct Srl si considererà come effettuata al CONTRAENTE/ASSICURATO;
- b) ogni comunicazione effettuata dal BROKER del CONTRAENTE/ASSICURATO a Eagle Direct Srl si considererà come effettuata dal CONTRAENTE/ASSICURATO stesso.

Gli ASSICURATORI conferiscono alla Società Eagle DIRECT Srl l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto :

- c) ogni comunicazione effettuata a Eagle DIRECT Srl si considererà come effettuata agli ASSICURATORI;
- d) ogni comunicazione effettuata da Eagle DIRECT Srl si considererà come effettuata dagli ASSICURATORI.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Avuto riguardo per l'attività professionale svolta dall'assicurato per come richiamata nel Modulo della Specifica si applicano le seguenti condizioni particolari.

AMMINISTRATORE DI STABILI**articolo 1 Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione di cui all'art. 1 delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile" - di seguito "Norme"-è prestata per l'esercizio della libera professione di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dagli artt. 1130 e seguenti del Codice Civile nonché dalle leggi e regolamenti in materia.

Sono comprese in garanzia le seguenti attività:

Attività di gestione

- gestione degli affitti (fatturazione canoni di locazione e spese condominiali, applicazione aumenti secondo l'indicizzazione applicabile, pagamento spese condominiali)
- redazione di un rendiconto di gestione per la proprietà
- l'invio di solleciti di pagamento, messe in mora ed ingiunzioni di pagamento (predisposizione del dossier per il consulente legale).
- regolarizzazione delle formalità fiscali per il pagamento delle imposte, per i canoni soggetti ad IVA
- cura dei rapporti con gli enti preposti per la sottoscrizione delle utenze (elettricità, gas, telefono ecc.)

Amministrazione Condominiale

- gestione corrente (pagamento dei fornitori, tenuta della contabilità generale del condominio, redazione preventivi/consuntivi di gestione, richiesta e incasso acconti spese)
- convocazione e tenuta assemblee condominiali
- Visite e ispezioni periodiche dell'immobile per la verifica dello stato di conservazione, il livello di pulizia e il regolare funzionamento degli impianti
- Presa in carico di eventuali guasti, malfunzionamenti o anomalie
- Richiesta di preventivi, verifica della corretta esecuzione dei lavori e degli importi fatturati
- Conferimenti di incarichi per lavori di manutenzione, riparazione e rinnovamento delle parti comuni (a condizione che l'impresa esecutrice sia dotata di idonea copertura per la responsabilità Civile Terzi)
- Invio dei consuntivi di chiusura esercizio
- Redazione del preventivo di gestione per gli esercizi futuri
- Gestione sinistri, denunce assicurative, assistenza ai periti, anche in fase di sopralluogo, richiesta e supervisione lavori di riparazione
- Negoziazione contratti con i fornitori e pagamento fatture

- Analisi di fattibilità per ottimizzazione costi (utenze, pulizie e materiali di consumo, personale, manutenzione impianti, ecc.)
- Gestione del personale e pagamento stipendi, dichiarazioni amministrative, pagamento contributi ecc. esclusa l'attività di elaborazione paghe
- Espletamento di tutte le formalità necessarie presso le varie Amministrazioni e autorità competenti.

Ulteriori esclusioni

Non si darà luogo a pagamento di sinistri conseguenti ad una perdita diretta o indiretta a causa di:

1. qualsiasi investimento o consulenza finalizzata agli investimenti di fondi della clientela.
2. qualsiasi ispezione o valutazione delle condizioni di un immobile che debba essere eseguita di norma da personale specializzato.
3. ogni responsabilità per violazione di qualsiasi norma fiscale, concorrenza, o anti-trust.
4. inquinamento o contaminazione, incluso il rumore, campi elettromagnetici, radiazioni e le onde radio.
5. lavoro di qualsiasi personale da Voi forniti a un cliente, a meno che non ci sia stata violazione del dovere di diligenza.
7. qualsiasi lavoro quando non si siano adottate misure ragionevoli per assicurarsi che il committente ha, e mantiene, idonea assicurazione di responsabilità civile con un assicuratore rispettabile.

Letto approvato e sottoscritto in data _____

Il Contraente/Assicurato _____

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

- 1) Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato/Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti, con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza, e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.
- 2) Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 2	Rischi Esclusi Dall'Assicurazione	Art. 14	Decorrenza delle Garanzie e Pagamento del premio
Art. 3	Oggetto dell'Assicurazione (Sez. B)	Art. 16	Rinnovo dell'Assicurazione in forma espressa
Art. 5	Inizio e termine garanzia - Claims Made	Art. 18	Estensione territoriale
Art. 7	Delimitazioni dell'Assicurazione	Art. 19	Altre assicurazioni
Art. 8	Gestione delle vertenze di danno spese legali	Art. 21	Procedimento Arbitrale
Art. 9	Calcolo del Premio	Art. 23	Clausola Broker
Art. 13	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio		

Letto approvato e sottoscritto in data _____

Il Contraente/Assicurato _____

APPENDICE ALLA COPERTINA DI POLIZZA

CLAUSOLA SANZIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

LMA3100

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA

ATTENZIONE – la seguente clausola contiene informazioni importanti – **SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE**

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

LMA5096

CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi Italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori di Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

W/R/B Underwriting
2nd Floor 40 Lime Street
London EC3M 7AW
4th Gallery in Lloyd's – Box 418
www.wrbunderwriting.com

I Membri Sottoscrittori non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

RECLAMI

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker de Contraente per essere a tale fine assistiti.

Policyholder & Market Assistance Department
Lloyd's, One Lime Street
London, EC3M 7HA, Regno Unito

Email: complaints@lloyds.com
T: +44 (0)207 327 5693
F: +44 (0)207 327 5225

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro

al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferior ad € 2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al Sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento a) è diretto all'espletamento da parte dei Membri Sottoscrittori di Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) può anche essere diretto all'espletamento da parte di Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's stessi;

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento

a) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;

b) È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

c) È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti interscorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;

b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;

b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la

liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Prudential Regulation Authority, Financial Conduct Authority, IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio dell'Intermediario che ha emesso il contratto, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta, ai sensi dell'art. 7 del Codice.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice.

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il Coverholder menzionato nel Modulo di polizza, che agisce in qualità di agente degli Assicuratori.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra, ed ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;
- b) la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;

Luogo _____ L'interessato

Data _____
Nome e Cognome leggibili **Firma**

- c) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Luogo _____ L'interessato

Data _____
Nome e Cognome leggibili **Firma**

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'informativa.

¹ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte di Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

LLOYD'S



Your Insurance Documents

PAGINA
BIANCA



Codice Ramo	Lloyd's Broker	N° Lloyd's Broker	Codice Doc.	Cover Note / Binder
Property Managers	Crescent Global UK Ltd	CGS1089	F	B1089/P04328/2018

Tipo di assicurazione: **OM Placement**

UMR : B1089/P04328/2018/20181580

Il presente Modulo forma parte integrante del Contratto N° B1089/P04328/2018/20181580

Nome dell'Assicurato o Contraente : **ANDALE GO WEB SNC**
 Indirizzo : **VIALE BENEDETTO BRIN, 57-57/B-57/C**
 CAP e Città : **05100 TERNI**
 P.IVA o Codice Fiscale: **01218050555 ZNNLSS71E26G482N**

Durata dell'Assicurazione
 dalle ore 24 del 19/11/2018 alle ore 24 del 19/11/2019
 Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto: 15/11/2018

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti
 stampati allegati al presente Modulo:

Quota Lloyd's: 100,00%
 Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's che hanno
 assunto il rischio per la quota Lloyd's sopra indicata:
 100% W.R. Berkley Lloyd's Syndicate 1967

Rischi e importi assicurati, Franchigie e Scoperti,
 estensione territoriale e Condizioni Speciali (che
 prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui
 sopra)

Rischio	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
	Comlessivo € 73,82	€ 7,38	€ 81,20	€ 18,07	€ 99,27

Il premio deve essere pagato al Corrispondente di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

Rata dovuta al	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
	€ 73,82	€ 7,38	€ 81,20	€ 18,07	€ 99,27

Modalità del pagamento del Premio ed eventuali regolazioni ANNUALE

La Compagnia ha sede in Inghilterra e questa polizza è sottoscritta nei suoi uffici a Londra situati all'indirizzo sotto indicato (The Company's Home State is the United Kingdom and this policy is underwritten from its London premises located at the address below.

Londra li

Lloyd's Broker

L' Assicurato o il Contraente

16/11/2018



IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, IL FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRESIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26/05/2010

Il Contraente :

Il pagamento del Premio per l'importo di € 99,27 è stato fatto in mie mani

in data

L'Incaricato



Agenzia di Sottoscrizione : EAGLE DIRECT SRL

Intermediario Retail : RCPOLIZZA.IT SRL

SCHEDA DI COPERTURA

MODULO DELLA SPECIFICA - AMMINISTRATORI DI STABILI

I richiami che seguono sono riferiti alle definizioni e alle condizioni che figurano nel contratto.

ATTIVITA': Amministratore di Stabili

l'assicurato ha dichiarato di avere iniziato l'attività e di essere iscritto all'albo professionale (ove previsto) dal 2000

STUDIO ASSOCIATO: (ove ricorra il caso si indicano di seguito le generalità dei componenti dello studio)

STUDIO PROFESSIONALE IN: (indicare l'indirizzo completo)

- 0

RETROATTIVITA' ILLIMITATA (estensione prestata se esposta la percentuale di aumento e corrisposta la relativa maggiorazione)

la garanzia viene prestata nei termini stabiliti in polizza con aumento del 0,00% % sul premio base

INTROITI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Introiti presi come base per il calcolo del premio € 14500,00

LIMITI DI INDENNIZZO

la garanzia è prestata con il massimale ,unico per sinistro e per anno assicurativo pari a: € 260000,00

SCOPERTO (indicare Operante o non operante) NON OPERANTE

Ad integrazione di quanto riportato all'art. 4 delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE lo scoperto minimo per ogni sinistro è pari ad Euro: € 0,00

FRANCHIGIA (indicare Operante o non operante) OPERANTE

Ad integrazione di quanto riportato all'art. 4 delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE la franchigia fissa per ogni sinistro è pari ad Euro: € 500,00

L'assicurato o il Contraente

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROFESSIONISTA**AMMINISTRATORI DI STABILI**

La presente Assicurazione è stipulata nella forma "Claims Made", vale a dire a copertura dei reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della garanzia e che si riferiscano a fatti verificatisi non oltre il periodo di retroattività indicato nel Modulo della Specifica

SOMMARIO**DEFINIZIONI****NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE****SEZIONE A - Assicurazione della responsabilità civile professionale****Art. 1 Oggetto dell'assicurazione****Art. 2 Rischi esclusi dall'assicurazione****SEZIONE B - Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi****Art. 3 Oggetto dell'assicurazione****SEZIONE C - Norme comuni alle Sezioni A e B****Art. 4 Limiti di indennizzo - Franchigia o Scoperto****Art. 5 Inizio e termine della garanzia - Claims Made****Art. 6 Estensioni dell'efficacia temporale****Art. 7 Delimitazioni dell'assicurazione****Art. 8 Gestione delle vertenze di danno - spese legali****Art. 9 Calcolo del premio****Art. 10 Comportamento in caso di sinistro****Art. 11 Studio Associato - Persone Assicurate****Art. 12 Giovani Professionisti (Valida solo per il caso di assicurato persona fisica)****Norme generali****Art. 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio****Art. 14 Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio****Art. 15 Oneri fiscali****Art. 16 Rinnovo dell'Assicurazione in forma espressa****Art. 17 Diritto di recesso****Art. 18 Estensione territoriale****Art. 19 Altre assicurazioni****Art. 20 Modifiche dell'assicurazione****Art. 21 Procedimento arbitrale****Art. 22 Rinvio alle norme di legge****Art. 23 Clausola Broker****CONDIZIONI PARTICOLARI**

DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione;

POLIZZA

il documento che prova l'assicurazione

MODULO DELLA SPECIFICA:

il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo;

CONTRAENTE:

il soggetto che stipula l'assicurazione;

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

ASSICURATORI:

Alcuni Assicuratori dei Lloyd's di Londra;

PREMIO:

la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il sinistro;

SINISTRO:

la richiesta di risarcimento in relazione ed in conseguenza dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

RICHIESTA DI RISARCIMENTO:

qualsiasi comunicazione scritta o procedura legale (citazione in giudizio o altre domande giudiziali dirette o riconvenzionali), proveniente da terzi nei confronti dell'Assicurato per Danni o Perdite patrimoniali per le quali è prestata l'Assicurazione.

CIRCOSTANZA:

- a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un ASSICURATO;
- b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un ASSICURATO, da cui possa trarne origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
- c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti;
- d) un'intimazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di qualsiasi ASSICURATO;
- e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi ASSICURATO o di un soggetto di cui CONTRAENTE sia responsabile, che possa dar luogo ad una PERDITA o un danno a TERZI;
- f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un'istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più ASSICURATI

INDENNIZZO:

la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro;

SCOPERTO:

la somma, espressa in misura percentuale, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro

FRANCHIGIA:

la somma, espressa in valore assoluto, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;

DANNI MATERIALI:

morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;

PERDITE PATRIMONIALI:

il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;

INTROITI:

il volume di affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato in polizza al netto dell'I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili

CORRISPONDENTE:

il soggetto che emette ed amministra il contratto

BROKER:

l'intermediario (persona fisica o giuridica) iscritto al RUI ove indicato nel Modulo della Specifica

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Sezione A - Assicurazione della responsabilità civile professionale

Art. 1- Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi che la regolano.

Sono comprese in garanzia le perdite patrimoniali conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- b) sanzioni, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto dei suoi dipendenti.

L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei collaboratori, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale, se previsto, nonché dei praticanti.

Art. 2- Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non vale per:

- a) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
- b) le sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato od obbligato in solido al pagamento;
- c) le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni, sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato avvio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;
- d) le perdite patrimoniali conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardo o mancato pagamento dei premi;
- e) i danni di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno;
- f) la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in borsa;
- g) per richieste di risarcimento già presentate all'Assicurato, o derivanti da fatti e/o circostanze già conosciuti o che avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, prima dell'inizio della validità della garanzia;
- h) per ogni sinistro che abbia avuto origine da comportamenti colposi posti in essere anteriormente alla data di retroattività indicata nella presente polizza;
- i) la responsabilità derivante dall'esercizio di nuove attività professionali istituite da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del contratto;
- l) i danni direttamente o indirettamente causati da, risultanti da o collegati a qualsiasi atto di terrorismo;
- m) le richieste di risarcimento derivanti dalla presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto;
- n) i danni conseguenti a morte o lesioni personali o alla perdita o danneggiamento di beni materiali da qualsiasi causa derivati.
- o) dalla esazione di affittanze.
- p) i danni conseguenti a Conferimenti di incarichi per lavori di manutenzione, riparazione e rinnovamento quando affidati ad impresa esecutrice non dotata di idonea copertura per la responsabilità Civile Terzi

Sezione B - Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi

Art. 3- Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà o conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, nonché per i danni arrecati a terzi dai collaboratori e dal personale dipendente;
- b) ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, o allo stesso intestati al PRA, ovvero a lui locati.

La presente garanzia è operante, a condizione che:

- i mezzi di cui sopra siano coperti da valida polizza di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli;
- il dipendente-conducente sia munito di regolare e valida patente di guida.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa degli Assicuratori nei confronti dei responsabili.

L'assicurazione di cui ai punti a) e b) vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Si conviene inoltre che la presente polizza risponderà esclusivamente per le somme in eccesso alla polizza di responsabilità civile automobilistica dei mezzi di cui al punto b) del presente articolo.

Sezione C – Norme comune alle sezioni A e B

Art. 4 - Limiti di Indennizzo.- Franchigia o Scoperto

L'assicurazione di cui alle Sezioni A e B è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo. Il massimale resta unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati.

Si ritiene operante e quindi rimane a carico dell'Assicurato, alternativamente una franchigia o uno scoperto come indicato nel modulo della specifica e precisamente:

- uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto indicato nel "MODULO DELLA SPECIFICA" e con il massimo pari al 2% dell'importo del massimale assicurato;
- una franchigia fissa per ogni sinistro come indicata nel "MODULO DELLA SPECIFICA"

Al pari del massimale, lo scoperto, o la franchigia restano unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati. Il massimale indicato del Modulo della Specifica si deve intendere unico per entrambe le Sezioni.

Art. 5- Inizio e termine della garanzia - Claims Made

L'assicurazione di cui alla sezione A, vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto dell'assicurazione.

Nel caso la presente polizza sia la continuazione o sostituzione di precedenti polizze stipulate per lo stesso rischio, l'efficacia della retroattività prevista dalla presente polizza decorre dalla data di inizio della retroattività prevista dalla prima polizza stipulata e rinnovata senza soluzione di continuità, fermo restando il massimale previsto dalle precedenti coperture assicurative continue

L'assicurazione di cui alla sezione B, vale per gli eventi dannosi avvenuti nel periodo di efficacia del contratto.

Agli effetti degli artt. 1892, 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione dell'assicurazione.

Qualora, cessata l'attività per quiescenza o per altro motivo comunque diverso dalla sanzione disciplinare, l'Assicurato intenda continuare a giovare delle garanzie di cui alla presente polizza per fatti commessi anteriormente a tale cessazione, e durante il periodo di efficacia della polizza, gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, su richiesta dello stesso o dei suoi eredi, un'analoga polizza di durata annuale, rinnovabile, previo pagamento di un premio annuale pari al 40% di quello corrisposto per l'ultima annualità.

Art. 6 - Estensioni dell'efficacia temporale

a) Retroattività Illimitata

Qualora sia stato pagato il relativo premio aggiuntivo, l'assicurazione di cui alla sezione A vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento.

Tuttavia, per i fatti e/o comportamenti anteriori alla stipula della presente polizza, l'assicurazione viene contratta limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l'Assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula richiesta risarcitoria alcuna e se l'Assicurato non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità. L'omessa percezione, notizia o conoscenza per colpa dell'Assicurato del fatto o comportamento anteriore alla stipula della polizza esclude, del pari, l'operatività della copertura assicurativa.

b) Protezione degli eredi in caso di decesso

Nel caso di cessazione dell'attività professionale dell'Assicurato per morte dell'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, l'Assicurazione è altresì operante a protezione degli eredi legittimi per i sinistri denunciati ai Sottoscrittori nei cinque anni successivi alla cessazione del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti a Atti Illeciti dell'Assicurato posti in essere durante il Periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, Nessun premio e' richiesto per tale estensione.

c) Cessazione dell'attività del singolo professionista (non valida per studi associati)

Nel caso di cessazione dell'attività professionale dell'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione con cancellazione dall'Albo, Ruolo o Registro professionale per raggiunti limiti di età o malattia e comunque non dipendente da radiazione o sospensione, l'Assicurato ha la facoltà di invocare che l'Assicurazione sia operante per i sinistri denunciati ai Sottoscrittori nei di cinque anni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti ad atti illeciti dell'Assicurato posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Il premio richiesto per tale estensione sarà pari al 100% dell'ultimo premio pagato;

d) Scioglimento, fusione od incorporazione,

Nel caso in cui durante il Periodo di Assicurazione l'attività professionale dell'Assicurato cessi per :

- scioglimento dell'Associazione Professionale, oppure
- fusione od incorporazione dello Studio o della Società Assicurata, oppure
- messa in liquidazione anche volontaria della Società Assicurata

i Sottoscrittori, avendo valutato il rischio, possono concordare con l'Assicurato che l'Assicurazione sia operante per i sinistri denunciati ai Sottoscrittori per un periodo di tre anni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti ad Atti Illeciti dell'Assicurato posti in essere durante il Periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Il premio richiesto per tale estensione sarà pari al 150% dell'ultimo premio pagato.

Art. 7- Delimitazioni dell'Assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate nella lett. a), rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo.

Non sono compresi i danni:

- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 1;
- g) derivanti dalla circolazione di veicoli a motore su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate, nonché dalla proprietà o uso di natanti o aeromobili;
- h) conseguenti a inquinamento o danno ambientale da qualunque causa determinati;
- i) verificatisi in connessione con:
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);
 - produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Art. 8- Gestione delle vertenze di danno - spese legali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sostenute vengono ripartite fra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 9- Calcolo del Premio

Il premio è parametrato all'ammontare degli introiti dichiarati relativi all'ultimo esercizio per come esposti nel modulo della specifica. Questo principio è valido con riferimento ad ogni annualità assicurativa, a tale scopo, non oltre 30 giorni prima della scadenza del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto agli Assicuratori l'indicazione dei dati necessari per la tariffazione del rischio in modo che il relativo PREMIO possa essere calcolato e i nuovi termini e condizioni applicate.

Si stabilisce che, ove (sulla base di circostanze oggettivamente rilevanti) il contraente abbia motivo di ritenere che l'ammontare degli introiti relativi all'esercizio in corso dovesse essere superiore di oltre il 50% dell'ammontare degli introiti dichiarati relativi all'ultimo esercizio, il premio sarà parametrato all'ammontare degli introiti relativi all'esercizio in corso.

Art.10- Comportamento in caso di sinistro

Il sinistro va denunciato perentoriamente entro il termine di dieci giorni dalla data in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza, l'Assicurato dovrà fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare gli Assicuratori in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 11- Studio associato- Persone Assicurate.

Qualora l'Assicurato sia uno "Studio associato" la garanzia di polizza è valida sia per l'attività svolta dallo Studio Associato che per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti indicati nel Modulo della Specifica per l'attività svolta in qualità di associati ed in nome e per conto dello Studio Associato.

Nell'eventualità di cessazione anticipata dell'incarico di uno o più persone assicurate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del contraente e accettazione da parte dei Sottoscrittori.

La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale convenuto per sinistro e per anno assicurativo il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei Professionisti indicati nel Modulo della specifica con l'Assicurato/Contraente o tra loro.

Ai fini del calcolo del premio di cui ad art.9, l'Assicurato è tenuto a comunicare agli Assicuratori l'ammontare del fatturato, sia dello "Studio associato" che dei singoli Professionisti indicati in scheda di copertura in quanto assicurati anche per l'attività svolta e fatturata individualmente.

In caso di cessazione di uno o più Associati dalla partecipazione allo Studio professionale, la copertura assicurativa continuerà ad operare sino alla scadenza della polizza. Parimenti varrà per gli stessi la norma di cui all'art.5 (Inizio e termine della garanzia).

Art.12 - Giovani professionisti (Valida solo per il caso di assicurato persona fisica)

Ove l'assicurato abbia iniziato l'attività e sia iscritto all'albo professionale (ove previsto) da non più di tre anni ed inoltre abbia ricavi lordi annui inferiori ad € 24.000,00 in ciascun anno fiscale dalla data di inizio della attività, come dichiarato nella proposta questionario che forma parte integrante di questa polizza, l'assicurazione verrà prestata dietro applicazione dello sconto del 20%; rimangono fermi i premi minimi ed il massimo cumulo di sconto tariffariamente applicabili.

Questa agevolazione cessa automaticamente alla scadenza annuale successiva per coloro che superano tale limite temporale.-

Norme generali

Art. 13- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.).

Art. 14- Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Si concorda che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell'obbligazione presso il Corrispondente al quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.

Art. 15- Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 16- Rinnovo dell'Assicurazione in forma espressa

In mancanza di disdetta da una delle parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni della scadenza annuale, il presente Certificato sarà rinnovato per un anno e così successivamente il rinnovo avverrà in forma espressa con rilascio di un modulo di copertura e quietanza del premio e previa dichiarazione di non cambiamento del rischio.

Rimane ferma la comunicazione da parte dell'ASSICURATO, entro 30 giorni prima la data di scadenza della polizza, degli introiti relativi al nuovo esercizio, in modo che il relativo PREMIO possa essere calcolato e i nuovi termini e condizioni applicate.

Nel caso in cui una CIRCOSTANZA e/o una RICHIESTA DI RISARCIMENTO sia stata notificata agli ASSICURATORI, la POLIZZA non potrà essere rinnovata automaticamente.

Art. 17- Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui a recedere siano gli Assicuratori verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Art. 18- Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei territori dei Paesi dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, della Svizzera, nell'adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempre che sia competente a decidere l'Autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale.

Art. 19- Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato non è obbligato ad informare gli Assicuratori dell'esistenza di qualsiasi altra Polizza e/o di polizze che possano essere sottoscritte successivamente a copertura degli stessi rischi assicurati con la presente. Peraltro, l'Assicurato è tenuto a fornire tale comunicazione - se ne è a conoscenza - nel caso sussista un sinistro in conformità con l'articolo 1910, secondo comma, del Codice Civile. In tale caso la presente Polizza opererà a secondo rischio per l'importo che supera il limite di responsabilità dell'altra assicurazione, nei limiti del massimale stabilito

Art. 20- Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 21- Procedimento arbitrale

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.

Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati, d'accordo tra loro il terzo. In difetto di accordo, la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'Assicurato o del Contraente.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell'arbitro saranno pariteticamente suddivise.

Art. 22- Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

Art. 23 - Clausola BROKER

Ove nel Modulo della Specifica fosse indicata una società di Brokeraggio, con la sottoscrizione della presente polizza l'ASSICURATO/CONTRAENTE conferisce mandato a tale società di rappresentarlo ai fini della presente POLIZZA. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al BROKER da Eagle Direct Srl si considererà come effettuata al CONTRAENTE/ASSICURATO;
- b) ogni comunicazione effettuata dal BROKER del CONTRAENTE/ASSICURATO a Eagle Direct Srl si considererà come effettuata dal CONTRAENTE/ASSICURATO stesso.

Gli ASSICURATORI conferiscono alla Società Eagle DIRECT Srl l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto :

- c) ogni comunicazione effettuata a Eagle DIRECT Srl si considererà come effettuata agli ASSICURATORI;
- d) ogni comunicazione effettuata da Eagle DIRECT Srl si considererà come effettuata dagli ASSICURATORI.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Avuto riguardo per l'attività professionale svolta dall'assicurato per come richiamata nel Modulo della Specifica si applicano le seguenti condizioni particolari.

AMMINISTRATORE DI STABILI**articolo 1 Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione di cui all'art. 1 delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile" - di seguito "Norme"-è prestata per l'esercizio della libera professione di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dagli artt. 1130 e seguenti del Codice Civile nonché dalle leggi e regolamenti in materia.

Sono comprese in garanzia le seguenti attività:

Attività di gestione

- gestione degli affitti (fatturazione canoni di locazione e spese condominiali, applicazione aumenti secondo l'indicizzazione applicabile, pagamento spese condominiali)
- redazione di un rendiconto di gestione per la proprietà
- l'invio di solleciti di pagamento, messe in mora ed ingiunzioni di pagamento (predisposizione del dossier per il consulente legale).
- regolarizzazione delle formalità fiscali per il pagamento delle imposte, per i canoni soggetti ad IVA
- cura dei rapporti con gli enti preposti per la sottoscrizione delle utenze (elettricità, gas, telefono ecc.)

Amministrazione Condominiale

- gestione corrente (pagamento dei fornitori, tenuta della contabilità generale del condominio, redazione preventivi/consuntivi di gestione, richiesta e incasso acconti spese)
- convocazione e tenuta assemblee condominiali
- Visite e ispezioni periodiche dell'immobile per la verifica dello stato di conservazione, il livello di pulizia e il regolare funzionamento degli impianti
- Presa in carico di eventuali guasti, malfunzionamenti o anomalie
- Richiesta di preventivi, verifica della corretta esecuzione dei lavori e degli importi fatturati
- Conferimenti di incarichi per lavori di manutenzione, riparazione e rinnovamento delle parti comuni (a condizione che l'impresa esecutrice sia dotata di idonea copertura per la responsabilità Civile Terzi)
- Invio dei consuntivi di chiusura esercizio
- Redazione del preventivo di gestione per gli esercizi futuri
- Gestione sinistri, denunce assicurative, assistenza ai periti, anche in fase di sopralluogo, richiesta e supervisione lavori di riparazione
- Negoziazione contratti con i fornitori e pagamento fatture

- Analisi di fattibilità per ottimizzazione costi (utenze, pulizie e materiali di consumo, personale, manutenzione impianti, ecc.)
- Gestione del personale e pagamento stipendi, dichiarazioni amministrative, pagamento contributi ecc. esclusa l'attività di elaborazione paghe
- Espletamento di tutte le formalità necessarie presso le varie Amministrazioni e autorità competenti.

Ulteriori esclusioni

Non si darà luogo a pagamento di sinistri conseguenti ad una perdita diretta o indiretta a causa di:

1. qualsiasi investimento o consulenza finalizzata agli investimenti di fondi della clientela.
2. qualsiasi ispezione o valutazione delle condizioni di un immobile che debba essere eseguita di norma da personale specializzato.
3. ogni responsabilità per violazione di qualsiasi norma fiscale, concorrenza, o anti-trust.
4. inquinamento o contaminazione, incluso il rumore, campi elettromagnetici, radiazioni e le onde radio.
5. lavoro di qualsiasi personale da Voi forniti a un cliente, a meno che non ci sia stata violazione del dovere di diligenza.
7. qualsiasi lavoro quando non si siano adottate misure ragionevoli per assicurarsi che il committente ha, e mantiene, idonea assicurazione di responsabilità civile con un assicuratore rispettabile.

Letto approvato e sottoscritto in data _____

Il Contraente/Assicurato _____

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

- 1) Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato/Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti, con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza, e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.
- 2) Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 2	Rischi Esclusi Dall'Assicurazione	Art. 14	Decorrenza delle Garanzie e Pagamento del premio
Art. 3	Oggetto dell'Assicurazione (Sez. B)	Art. 16	Rinnovo dell'Assicurazione in forma espressa
Art. 5	Inizio e termine garanzia - Claims Made	Art. 18	Estensione territoriale
Art. 7	Delimitazioni dell'Assicurazione	Art. 19	Altre assicurazioni
Art. 8	Gestione delle vertenze di danno spese legali	Art. 21	Procedimento Arbitrale
Art. 9	Calcolo del Premio	Art. 23	Clausola Broker
Art. 13	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio		

Letto approvato e sottoscritto in data _____

Il Contraente/Assicurato _____

APPENDICE ALLA COPERTINA DI POLIZZA

CLAUSOLA SANZIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

LMA3100

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA

ATTENZIONE – la seguente clausola contiene informazioni importanti – **SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE**

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

LMA5096

CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi Italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori di Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

W/R/B Underwriting
2nd Floor 40 Lime Street
London EC3M 7AW
4th Gallery in Lloyd's – Box 418
www.wrbunderwriting.com

I Membri Sottoscrittori non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

RECLAMI

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker de Contraente per essere a tale fine assistiti.

Policyholder & Market Assistance Department
Lloyd's, One Lime Street
London, EC3M 7HA, Regno Unito

Email: complaints@lloyds.com
T: +44 (0)207 327 5693
F: +44 (0)207 327 5225

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro

al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferior ad € 2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al Sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento a) è diretto all'espletamento da parte dei Membri Sottoscrittori di Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) può anche essere diretto all'espletamento da parte di Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's stessi;

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento

a) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;

b) È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

c) È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti interscorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;

b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;

b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la

liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Prudential Regulation Authority, Financial Conduct Authority, IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio dell'Intermediario che ha emesso il contratto, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta, ai sensi dell'art. 7 del Codice.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice.

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il Coverholder menzionato nel Modulo di polizza, che agisce in qualità di agente degli Assicuratori.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra, ed ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;
- b) la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;

Luogo _____ L'interessato

Data _____
Nome e Cognome leggibili **Firma**

- c) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Luogo _____ L'interessato

Data _____
Nome e Cognome leggibili **Firma**

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'informativa.

¹ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte di Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

LLOYD'S



Your Insurance Documents

PAGINA
BLANCA



Codice Ramo	Lloyd's Broker	N° Lloyd's Broker	Codice Doc.	Cover Note / Binder
Property Managers	Crescent Global UK Ltd	CGS1089	F	B1089/P04328/2018

Tipo di assicurazione: **OM Placement**

UMR : B1089/P04328/2018/20181580

Il presente Modulo forma parte integrante del Contratto N° B1089/P04328/2018/20181580

Nome dell'Assicurato o Contraente : **ANDALE GO WEB SNC**
 Indirizzo : **VIALE BENEDETTO BRIN, 57-57/B-57/C**
 CAP e Città : **05100 TERNI**
 P.IVA o Codice Fiscale: **01218050555 ZNNLSS71E26G482N**

Durata dell'Assicurazione
 dalle ore 24 del 19/11/2018 alle ore 24 del 19/11/2019
 Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto: 15/11/2018

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti
 stampati allegati al presente Modulo:

Quota Lloyd's: 100,00%
 Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's che hanno
 assunto il rischio per la quota Lloyd's sopra indicata:
 100% W.R. Berkley Lloyd's Syndicate 1967

Rischi e importi assicurati, Franchigie e Scoperti,
 estensione territoriale e Condizioni Speciali (che
 prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui
 sopra)

Rischio	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
	Comlessivo € 73,82	€ 7,38	€ 81,20	€ 18,07	€ 99,27

Il premio deve essere pagato al Corrispondente di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

Rata dovuta al	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
	€ 73,82	€ 7,38	€ 81,20	€ 18,07	€ 99,27

Modalità del pagamento del Premio ed eventuali regolazioni ANNUALE

La Compagnia ha sede in Inghilterra e questa polizza è sottoscritta nei suoi uffici a Londra situati all'indirizzo sotto indicato (The Company's Home State is the United Kingdom and this policy is underwritten from its London premises located at the address below.

Londra li

Lloyd's Broker

L' Assicurato o il Contraente

16/11/2018



IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, IL FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRESIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26/05/2010

Il Contraente :

Il pagamento del Premio per l'importo di € 99,27 è stato fatto in mie mani

in data

L'Incaricato

Agenzia di Sottoscrizione : EAGLE DIRECT SRL

Intermediario Retail : RCPOLIZZA.IT SRL



SCHEDA DI COPERTURA

MODULO DELLA SPECIFICA - AMMINISTRATORI DI STABILI

I richiami che seguono sono riferiti alle definizioni e alle condizioni che figurano nel contratto.

ATTIVITA': Amministratore di Stabili

l'assicurato ha dichiarato di avere iniziato l'attività e di essere iscritto all'albo professionale (ove previsto) dal 2000

STUDIO ASSOCIATO: (ove ricorra il caso si indicano di seguito le generalità dei componenti dello studio)

STUDIO PROFESSIONALE IN: (indicare l'indirizzo completo)

- 0

RETROATTIVITA' ILLIMITATA (estensione prestata se esposta la percentuale di aumento e corrisposta la relativa maggiorazione)

la garanzia viene prestata nei termini stabiliti in polizza con aumento del 0,00% % sul premio base

INTROITI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Introiti presi come base per il calcolo del premio € 14500,00

LIMITI DI INDENNIZZO

la garanzia è prestata con il massimale ,unico per sinistro e per anno assicurativo pari a: € 260000,00

SCOPERTO (indicare Operante o non operante) NON OPERANTE

Ad integrazione di quanto riportato all'art. 4 delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE lo scoperto minimo per ogni sinistro è pari ad Euro: € 0,00

FRANCHIGIA (indicare Operante o non operante) OPERANTE

Ad integrazione di quanto riportato all'art. 4 delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE la franchigia fissa per ogni sinistro è pari ad Euro: € 500,00

L'assicurato o il Contraente

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROFESSIONISTA**AMMINISTRATORI DI STABILI**

La presente Assicurazione è stipulata nella forma "Claims Made", vale a dire a copertura dei reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della garanzia e che si riferiscano a fatti verificatisi non oltre il periodo di retroattività indicato nel Modulo della Specifica

SOMMARIO**DEFINIZIONI****NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE****SEZIONE A - Assicurazione della responsabilità civile professionale****Art. 1 Oggetto dell'assicurazione****Art. 2 Rischi esclusi dall'assicurazione****SEZIONE B - Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi****Art. 3 Oggetto dell'assicurazione****SEZIONE C - Norme comuni alle Sezioni A e B****Art. 4 Limiti di indennizzo - Franchigia o Scoperto****Art. 5 Inizio e termine della garanzia - Claims Made****Art. 6 Estensioni dell'efficacia temporale****Art. 7 Delimitazioni dell'assicurazione****Art. 8 Gestione delle vertenze di danno - spese legali****Art. 9 Calcolo del premio****Art. 10 Comportamento in caso di sinistro****Art. 11 Studio Associato - Persone Assicurate****Art. 12 Giovani Professionisti (Valida solo per il caso di assicurato persona fisica)****Norme generali****Art. 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio****Art. 14 Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio****Art. 15 Oneri fiscali****Art. 16 Rinnovo dell'Assicurazione in forma espressa****Art. 17 Diritto di recesso****Art. 18 Estensione territoriale****Art. 19 Altre assicurazioni****Art. 20 Modifiche dell'assicurazione****Art. 21 Procedimento arbitrale****Art. 22 Rinvio alle norme di legge****Art. 23 Clausola Broker****CONDIZIONI PARTICOLARI**

DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione;

POLIZZA

il documento che prova l'assicurazione

MODULO DELLA SPECIFICA:

il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo;

CONTRAENTE:

il soggetto che stipula l'assicurazione;

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

ASSICURATORI:

Alcuni Assicuratori dei Lloyd's di Londra;

PREMIO:

la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il sinistro;

SINISTRO:

la richiesta di risarcimento in relazione ed in conseguenza dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

RICHIESTA DI RISARCIMENTO:

qualsiasi comunicazione scritta o procedura legale (citazione in giudizio o altre domande giudiziali dirette o riconvenzionali), proveniente da terzi nei confronti dell'Assicurato per Danni o Perdite patrimoniali per le quali è prestata l'Assicurazione.

CIRCOSTANZA:

- a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un ASSICURATO;
- b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un ASSICURATO, da cui possa trarne origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
- c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti;
- d) un'intimazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di qualsiasi ASSICURATO;
- e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi ASSICURATO o di un soggetto di cui CONTRAENTE sia responsabile, che possa dar luogo ad una PERDITA o un danno a TERZI;
- f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un'istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più ASSICURATI

INDENNIZZO:

la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro;

SCOPERTO:

la somma, espressa in misura percentuale, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro

FRANCHIGIA:

la somma, espressa in valore assoluto, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;

DANNI MATERIALI:

morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;

PERDITE PATRIMONIALI:

il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;

INTROITI:

il volume di affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato in polizza al netto dell'I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili

CORRISPONDENTE:

il soggetto che emette ed amministra il contratto

BROKER:

l'intermediario (persona fisica o giuridica) iscritto al RUI ove indicato nel Modulo della Specifica

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Sezione A - Assicurazione della responsabilità civile professionale

Art. 1- Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi che la regolano.

Sono comprese in garanzia le perdite patrimoniali conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- b) sanzioni, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto dei suoi dipendenti.

L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei collaboratori, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale, se previsto, nonché dei praticanti.

Art. 2- Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non vale per:

- a) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
- b) le sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato od obbligato in solido al pagamento;
- c) le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni, sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato avvio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;
- d) le perdite patrimoniali conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardo o mancato pagamento dei premi;
- e) i danni di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno;
- f) la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in borsa;
- g) per richieste di risarcimento già presentate all'Assicurato, o derivanti da fatti e/o circostanze già conosciuti o che avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, prima dell'inizio della validità della garanzia;
- h) per ogni sinistro che abbia avuto origine da comportamenti colposi posti in essere anteriormente alla data di retroattività indicata nella presente polizza;
- i) la responsabilità derivante dall'esercizio di nuove attività professionali istituite da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del contratto;
- l) i danni direttamente o indirettamente causati da, risultanti da o collegati a qualsiasi atto di terrorismo;
- m) le richieste di risarcimento derivanti dalla presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto;
- n) i danni conseguenti a morte o lesioni personali o alla perdita o danneggiamento di beni materiali da qualsiasi causa derivati.
- o) dalla esazione di affittanze.
- p) i danni conseguenti a Conferimenti di incarichi per lavori di manutenzione, riparazione e rinnovamento quando affidati ad impresa esecutrice non dotata di idonea copertura per la responsabilità Civile Terzi

Sezione B - Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi

Art. 3- Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà o conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, nonché per i danni arrecati a terzi dai collaboratori e dal personale dipendente;
- b) ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, o allo stesso intestati al PRA, ovvero a lui locati.

La presente garanzia è operante, a condizione che:

- i mezzi di cui sopra siano coperti da valida polizza di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli;
- il dipendente-conducente sia munito di regolare e valida patente di guida.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa degli Assicuratori nei confronti dei responsabili.

L'assicurazione di cui ai punti a) e b) vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Si conviene inoltre che la presente polizza risponderà esclusivamente per le somme in eccesso alla polizza di responsabilità civile automobilistica dei mezzi di cui al punto b) del presente articolo.

Sezione C – Norme comune alle sezioni A e B

Art. 4 - Limiti di Indennizzo.- Franchigia o Scoperto

L'assicurazione di cui alle Sezioni A e B è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo. Il massimale resta unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati.

Si ritiene operante e quindi rimane a carico dell'Assicurato, alternativamente una franchigia o uno scoperto come indicato nel modulo della specifica e precisamente:

- uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto indicato nel "MODULO DELLA SPECIFICA" e con il massimo pari al 2% dell'importo del massimale assicurato;
- una franchigia fissa per ogni sinistro come indicata nel "MODULO DELLA SPECIFICA"

Al pari del massimale, lo scoperto, o la franchigia restano unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati. Il massimale indicato del Modulo della Specifica si deve intendere unico per entrambe le Sezioni.

Art. 5- Inizio e termine della garanzia - Claims Made

L'assicurazione di cui alla sezione A, vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto dell'assicurazione.

Nel caso la presente polizza sia la continuazione o sostituzione di precedenti polizze stipulate per lo stesso rischio, l'efficacia della retroattività prevista dalla presente polizza decorre dalla data di inizio della retroattività prevista dalla prima polizza stipulata e rinnovata senza soluzione di continuità, fermo restando il massimale previsto dalle precedenti coperture assicurative continue

L'assicurazione di cui alla sezione B, vale per gli eventi dannosi avvenuti nel periodo di efficacia del contratto.

Agli effetti degli artt. 1892, 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione dell'assicurazione.

Qualora, cessata l'attività per quiescenza o per altro motivo comunque diverso dalla sanzione disciplinare, l'Assicurato intenda continuare a giovare delle garanzie di cui alla presente polizza per fatti commessi anteriormente a tale cessazione, e durante il periodo di efficacia della polizza, gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, su richiesta dello stesso o dei suoi eredi, un'analoga polizza di durata annuale, rinnovabile, previo pagamento di un premio annuale pari al 40% di quello corrisposto per l'ultima annualità.

Art. 6 - Estensioni dell'efficacia temporale**a) Retroattività Illimitata**

Qualora sia stato pagato il relativo premio aggiuntivo, l'assicurazione di cui alla sezione A vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento.

Tuttavia, per i fatti e/o comportamenti anteriori alla stipula della presente polizza, l'assicurazione viene contratta limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l'Assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula richiesta risarcitoria alcuna e se l'Assicurato non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità. L'omessa percezione, notizia o conoscenza per colpa dell'Assicurato del fatto o comportamento anteriore alla stipula della polizza esclude, del pari, l'operatività della copertura assicurativa.

b) Protezione degli eredi in caso di decesso

Nel caso di cessazione dell'attività professionale dell'Assicurato per morte dell'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, l'Assicurazione è altresì operante a protezione degli eredi legittimi per i sinistri denunciati ai Sottoscrittori nei cinque anni successivi alla cessazione del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti a Atti Illeciti dell'Assicurato posti in essere durante il Periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, Nessun premio è richiesto per tale estensione.

c) Cessazione dell'attività del singolo professionista (non valida per studi associati)

Nel caso di cessazione dell'attività professionale dell'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione con cancellazione dall'Albo, Ruolo o Registro professionale per raggiunti limiti di età o malattia e comunque non dipendente da radiazione o sospensione, l'Assicurato ha la facoltà di invocare che l'Assicurazione sia operante per i sinistri denunciati ai Sottoscrittori nei cinque anni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti ad atti illeciti dell'Assicurato posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Il premio richiesto per tale estensione sarà pari al 100% dell'ultimo premio pagato;

d) Scioglimento, fusione od incorporazione,

Nel caso in cui durante il Periodo di Assicurazione l'attività professionale dell'Assicurato cessi per :

- scioglimento dell'Associazione Professionale, oppure
- fusione od incorporazione dello Studio o della Società Assicurata, oppure
- messa in liquidazione anche volontaria della Società Assicurata

i Sottoscrittori, avendo valutato il rischio, possono concordare con l'Assicurato che l'Assicurazione sia operante per i sinistri denunciati ai Sottoscrittori per un periodo di tre anni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti ad Atti Illeciti dell'Assicurato posti in essere durante il Periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Il premio richiesto per tale estensione sarà pari al 150% dell'ultimo premio pagato.

Art. 7- Delimitazioni dell'Assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate nella lett. a), rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo.

Non sono compresi i danni:

- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 1;
- g) derivanti dalla circolazione di veicoli a motore su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate, nonché dalla proprietà o uso di natanti o aeromobili;
- h) conseguenti a inquinamento o danno ambientale da qualunque causa determinati;
- i) verificatisi in connessione con:
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);
 - produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Art. 8- Gestione delle vertenze di danno - spese legali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sostenute vengono ripartite fra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 9- Calcolo del Premio

Il premio è parametrato all'ammontare degli introiti dichiarati relativi all'ultimo esercizio per come esposti nel modulo della specifica. Questo principio è valido con riferimento ad ogni annualità assicurativa, a tale scopo, non oltre 30 giorni prima della scadenza del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto agli Assicuratori l'indicazione dei dati necessari per la tariffazione del rischio in modo che il relativo PREMIO possa essere calcolato e i nuovi termini e condizioni applicate.

Si stabilisce che, ove (sulla base di circostanze oggettivamente rilevanti) il contraente abbia motivo di ritenere che l'ammontare degli introiti relativi all'esercizio in corso dovesse essere superiore di oltre il 50% dell'ammontare degli introiti dichiarati relativi all'ultimo esercizio, il premio sarà parametrato all'ammontare degli introiti relativi all'esercizio in corso.

Art.10- Comportamento in caso di sinistro

Il sinistro va denunciato perentoriamente entro il termine di dieci giorni dalla data in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza, l'Assicurato dovrà fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare gli Assicuratori in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 11- Studio associato- Persone Assicurate.

Qualora l'Assicurato sia uno "Studio associato" la garanzia di polizza è valida sia per l'attività svolta dallo Studio Associato che per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti indicati nel Modulo della Specifica per l'attività svolta in qualità di associati ed in nome e per conto dello Studio Associato.

Nell'eventualità di cessazione anticipata dell'incarico di uno o più persone assicurate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del contraente e accettazione da parte dei Sottoscrittori.

La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale convenuto per sinistro e per anno assicurativo il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei Professionisti indicati nel Modulo della specifica con l'Assicurato/Contraente o tra loro.

Ai fini del calcolo del premio di cui ad art.9, l'Assicurato è tenuto a comunicare agli Assicuratori l'ammontare del fatturato, sia dello "Studio associato" che dei singoli Professionisti indicati in scheda di copertura in quanto assicurati anche per l'attività svolta e fatturata individualmente.

In caso di cessazione di uno o più Associati dalla partecipazione allo Studio professionale, la copertura assicurativa continuerà ad operare sino alla scadenza della polizza. Parimenti varrà per gli stessi la norma di cui all'art.5 (Inizio e termine della garanzia).

Art.12 - Giovani professionisti (Valida solo per il caso di assicurato persona fisica)

Ove l'assicurato abbia iniziato l'attività e sia iscritto all'albo professionale (ove previsto) da non più di tre anni ed inoltre abbia ricavi lordi annui inferiori ad € 24.000,00 in ciascun anno fiscale dalla data di inizio della attività, come dichiarato nella proposta questionario che forma parte integrante di questa polizza, l'assicurazione verrà prestata dietro applicazione dello sconto del 20%; rimangono fermi i premi minimi ed il massimo cumulo di sconto tariffariamente applicabili.

Questa agevolazione cessa automaticamente alla scadenza annuale successiva per coloro che superano tale limite temporale.-

Norme generali

Art. 13- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.).

Art. 14- Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Si concorda che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell'obbligazione presso il Corrispondente al quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.

Art. 15- Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 16- Rinnovo dell'Assicurazione in forma espressa

In mancanza di disdetta da una delle parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni della scadenza annuale, il presente Certificato sarà rinnovato per un anno e così successivamente il rinnovo avverrà in forma espressa con rilascio di un modulo di copertura e quietanza del premio e previa dichiarazione di non cambiamento del rischio.

Rimane ferma la comunicazione da parte dell'ASSICURATO, entro 30 giorni prima la data di scadenza della polizza, degli introiti relativi al nuovo esercizio, in modo che il relativo PREMIO possa essere calcolato e i nuovi termini e condizioni applicate.

Nel caso in cui una CIRCOSTANZA e/o una RICHIESTA DI RISARCIMENTO sia stata notificata agli ASSICURATORI, la POLIZZA non potrà essere rinnovata automaticamente.

Art. 17- Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui a recedere siano gli Assicuratori verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Art. 18- Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei territori dei Paesi dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, della Svizzera, nell'adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempre che sia competente a decidere l'Autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale.

Art. 19- Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato non è obbligato ad informare gli Assicuratori dell'esistenza di qualsiasi altra Polizza e/o di polizze che possano essere sottoscritte successivamente a copertura degli stessi rischi assicurati con la presente. Peraltro, l'Assicurato è tenuto a fornire tale comunicazione - se ne è a conoscenza - nel caso sussista un sinistro in conformità con l'articolo 1910, secondo comma, del Codice Civile. In tale caso la presente Polizza opererà a secondo rischio per l'importo che supera il limite di responsabilità dell'altra assicurazione, nei limiti del massimale stabilito

Art. 20- Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 21- Procedimento arbitrale

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.

Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati, d'accordo tra loro il terzo. In difetto di accordo, la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'Assicurato o del Contraente.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell'arbitro saranno pariteticamente suddivise.

Art. 22- Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

Art. 23 - Clausola BROKER

Ove nel Modulo della Specifica fosse indicata una società di Brokeraggio, con la sottoscrizione della presente polizza l'ASSICURATO/CONTRAENTE conferisce mandato a tale società di rappresentarlo ai fini della presente POLIZZA. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al BROKER da Eagle Direct Srl si considererà come effettuata al CONTRAENTE/ASSICURATO;
- b) ogni comunicazione effettuata dal BROKER del CONTRAENTE/ASSICURATO a Eagle Direct Srl si considererà come effettuata dal CONTRAENTE/ASSICURATO stesso.

Gli ASSICURATORI conferiscono alla Società Eagle DIRECT Srl l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto :

- c) ogni comunicazione effettuata a Eagle DIRECT Srl si considererà come effettuata agli ASSICURATORI;
- d) ogni comunicazione effettuata da Eagle DIRECT Srl si considererà come effettuata dagli ASSICURATORI.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Avuto riguardo per l'attività professionale svolta dall'assicurato per come richiamata nel Modulo della Specifica si applicano le seguenti condizioni particolari.

AMMINISTRATORE DI STABILI**articolo 1 Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione di cui all'art. 1 delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile" - di seguito "Norme"-è prestata per l'esercizio della libera professione di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dagli artt. 1130 e seguenti del Codice Civile nonché dalle leggi e regolamenti in materia.

Sono comprese in garanzia le seguenti attività:

Attività di gestione

- gestione degli affitti (fatturazione canoni di locazione e spese condominiali, applicazione aumenti secondo l'indicizzazione applicabile, pagamento spese condominiali)
- redazione di un rendiconto di gestione per la proprietà
- l'invio di solleciti di pagamento, messe in mora ed ingiunzioni di pagamento (predisposizione del dossier per il consulente legale).
- regolarizzazione delle formalità fiscali per il pagamento delle imposte, per i canoni soggetti ad IVA
- cura dei rapporti con gli enti preposti per la sottoscrizione delle utenze (elettricità, gas, telefono ecc.)

Amministrazione Condominiale

- gestione corrente (pagamento dei fornitori, tenuta della contabilità generale del condominio, redazione preventivi/consuntivi di gestione, richiesta e incasso acconti spese)
- convocazione e tenuta assemblee condominiali
- Visite e ispezioni periodiche dell'immobile per la verifica dello stato di conservazione, il livello di pulizia e il regolare funzionamento degli impianti
- Presa in carico di eventuali guasti, malfunzionamenti o anomalie
- Richiesta di preventivi, verifica della corretta esecuzione dei lavori e degli importi fatturati
- Conferimenti di incarichi per lavori di manutenzione, riparazione e rinnovamento delle parti comuni (a condizione che l'impresa esecutrice sia dotata di idonea copertura per la responsabilità Civile Terzi)
- Invio dei consuntivi di chiusura esercizio
- Redazione del preventivo di gestione per gli esercizi futuri
- Gestione sinistri, denunce assicurative, assistenza ai periti, anche in fase di sopralluogo, richiesta e supervisione lavori di riparazione
- Negoziazione contratti con i fornitori e pagamento fatture

- Analisi di fattibilità per ottimizzazione costi (utenze, pulizie e materiali di consumo, personale, manutenzione impianti, ecc.)
- Gestione del personale e pagamento stipendi, dichiarazioni amministrative, pagamento contributi ecc. esclusa l'attività di elaborazione paghe
- Espletamento di tutte le formalità necessarie presso le varie Amministrazioni e autorità competenti.

Ulteriori esclusioni

Non si darà luogo a pagamento di sinistri conseguenti ad una perdita diretta o indiretta a causa di:

1. qualsiasi investimento o consulenza finalizzata agli investimenti di fondi della clientela.
2. qualsiasi ispezione o valutazione delle condizioni di un immobile che debba essere eseguita di norma da personale specializzato.
3. ogni responsabilità per violazione di qualsiasi norma fiscale, concorrenza, o anti-trust.
4. inquinamento o contaminazione, incluso il rumore, campi elettromagnetici, radiazioni e le onde radio.
5. lavoro di qualsiasi personale da Voi forniti a un cliente, a meno che non ci sia stata violazione del dovere di diligenza.
7. qualsiasi lavoro quando non si siano adottate misure ragionevoli per assicurarsi che il committente ha, e mantiene, idonea assicurazione di responsabilità civile con un assicuratore rispettabile.

Letto approvato e sottoscritto in data _____

Il Contraente/Assicurato _____

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

- 1) Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato/Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti, con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza, e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.
- 2) Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 2	Rischi Esclusi Dall'Assicurazione	Art. 14	Decorrenza delle Garanzie e Pagamento del premio
Art. 3	Oggetto dell'Assicurazione (Sez. B)	Art. 16	Rinnovo dell'Assicurazione in forma espressa
Art. 5	Inizio e termine garanzia - Claims Made	Art. 18	Estensione territoriale
Art. 7	Delimitazioni dell'Assicurazione	Art. 19	Altre assicurazioni
Art. 8	Gestione delle vertenze di danno spese legali	Art. 21	Procedimento Arbitrale
Art. 9	Calcolo del Premio	Art. 23	Clausola Broker
Art. 13	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio		

Letto approvato e sottoscritto in data _____

Il Contraente/Assicurato _____

APPENDICE ALLA COPERTINA DI POLIZZA

CLAUSOLA SANZIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

LMA3100

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA

ATTENZIONE – la seguente clausola contiene informazioni importanti – **SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE**

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

LMA5096

CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi Italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori di Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

W/R/B Underwriting
2nd Floor 40 Lime Street
London EC3M 7AW
4th Gallery in Lloyd's – Box 418
www.wrbunderwriting.com

I Membri Sottoscrittori non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

RECLAMI

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker de Contraente per essere a tale fine assistiti.

Policyholder & Market Assistance Department
Lloyd's, One Lime Street
London, EC3M 7HA, Regno Unito

Email: complaints@lloyds.com
T: +44 (0)207 327 5693
F: +44 (0)207 327 5225

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro

al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferior ad € 2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al Sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento a) è diretto all'espletamento da parte dei Membri Sottoscrittori di Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) può anche essere diretto all'espletamento da parte di Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's stessi;

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento

a) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;

b) È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

c) È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti interscorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;

b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;

b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la

liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Prudential Regulation Authority, Financial Conduct Authority, IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio dell'Intermediario che ha emesso il contratto, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta, ai sensi dell'art. 7 del Codice.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice.

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il Coverholder menzionato nel Modulo di polizza, che agisce in qualità di agente degli Assicuratori.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra, ed ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;
- b) la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;

Luogo _____ L'interessato

Data _____
Nome e Cognome leggibili **Firma**

- c) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Luogo _____ L'interessato

Data _____
Nome e Cognome leggibili **Firma**

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'informativa.

¹ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte di Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.